

REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2003 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 531/2003⁽⁶⁾, apre un contingente tariffario per l'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di bassa e media qualità del codice NC 1001.90.99. Questo contingente tariffario comprende 572 000 tonnellate per le importazioni dagli Stati Uniti e 38 000 tonnellate per le importazioni dal Canada.

(2) Nel primo e nel secondo trimestre del 2003 si è registrato un grande interesse da parte degli operatori per le importazioni nell'ambito del sottocontingente III, comprendente tutti i paesi terzi tranne gli Stati Uniti e il Canada, che ha provocato una partecipazione rilevante. Si sono verificati anche problemi di comunicazione tra la Commissione e le autorità di alcuni Stati membri, che hanno creato incertezze riguardo alle effettive quantità di frumento richieste in tutta la Comunità e difficoltà nel

controllo dei quantitativi disponibili nell'ambito del contingente. È opportuno chiarire quali siano gli obblighi degli Stati membri in materia.

- (3) La validità dei titoli d'importazione è attualmente disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003⁽⁸⁾. Data l'incertezza riguardo alla validità dei titoli d'importazione, è opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (CE) n. 2375/2002, così da assicurare che la validità dei titoli d'importazione nell'ambito del contingente tariffario non sia inferiore a 45 giorni.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è stato inizialmente adottato per un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, nell'attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni del suddetto regolamento si sono rivelate soddisfacenti sul piano operativo in tale periodo, si ritiene opportuno applicarle su base permanente.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:

1) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile, per ciascun sottocontingente, per l'importazione del prodotto di cui trattasi nel periodo considerato. I richiedenti possono presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato.»

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 79 del 26.3.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15.